

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-25

Data: 15/02/2022

STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (SICUREZZA)

SPR-SIC-25 *RUMORE*

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-25

Data: 15/02/2022

1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalità di prevenzione del rischio minime da adottare nelle **attività che richiedono un programma di protezione dal rumore** descrivendo le modalità operative e i controlli da prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto già previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.

2. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

VALORI SONORI DI RIFERIMENTO

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati dalla normativa locale. In Italia (art. 189 D.Lgs. 81/2008) sono fissati a:

- **valori limite di esposizione:** rispettivamente LEX = 87 dB(A) e p_{peak} = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);
- **valori superiori di azione:** rispettivamente LEX = 85 dB(A) e p_{peak} = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);
- **valori inferiori di azione:** rispettivamente LEX = 80 dB(A) e p_{peak} = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-25

Data: 15/02/2022

Nell'ambito della valutazione, si dovranno identificare tutti rischi derivanti da esposizione a rumore in modo da adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Si dovranno verificare:

- Le condizioni ambientali esterne al cantiere quali presenza di aeroporti, altri cantieri, siti industriali etc;
- Gli effetti che le lavorazioni possono comportare per l'ambiente circostante (presenza di ospedali, case di riposo, abitazioni, etc nelle immediate vicinanze);
- Valutare l'esposizione sonora giornaliera/settimanale prevedibile, stimata in fase progettuale attraverso l'analisi di studi e misurazioni riconosciuti o da misurazioni in campo, in riferimento alle soglie di norma sopra citate. Che il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- Che i metodi e strumentazioni devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali.
- Che I risultati delle misurazioni dovranno essere riportati nel documento di valutazione del rischio;
- Le interferenze tra le lavorazioni eseguite da due o più imprese in contemporanea;
- L'Uso di strumenti ed attrezzature che provocano rumore;

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Qualora il rischio Rumore sia presente, si dovrà provvedere a quanto segue:

- riduzione del rumore mediante una opportuna organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione (alternanza di lavorazioni che contemplano esposizione al rumore con lavorazioni in assenza di fonti di rumore) e organizzazioni delle lavorazioni su più turni di lavoro.
- adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea (quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti) e del rumore strutturale (quali sistemi di smorzamento o di isolamento);
- adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;
- Informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature, sui rischi ai quali sono esposti e, qualora previsto, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- delimitazione delle aree con concentrazione di lavorazioni fonti di rischio rumore;
- sistemi di misurazione e monitoraggio del livello sonoro;
- installazione della cartellonistica di sicurezza, come ad esempio quella sotto riportata:

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-25

Data: 15/02/2022



- servizio di sorveglianza e controllo sanitario: la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nelle modalità descritte dal D.Lgs. 81/2008 sulla base della valutazione dei rischi.
- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

Nel caso in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui sopra, è obbligatorio fornire dispositivi di protezione individuali (DPI) per l'udito a norma di legge, in modo da eliminare o ridurre al minimo il rischio per l'udito.

Tutto quanto esposto in questo documento deve necessariamente tenere in considerazione le interferenze, con operatori diversi dall'esecutore, in prossimità del luogo di esecuzione delle attività. Qualora non sia possibile mantenere congrue distanze, salvo che le attività non siano incompatibili, il personale che si trova nelle vicinanze dovrà essere avvisato preventivamente e dovrà indossare, oltre ai DPI previsti per la propria attività, anche idonei DPI per proteggersi da eventi/rischi indiretti.